



SINDACATO AUTONOMO MAGISTRALE ADERENTE ALLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

Allegato A al N.ro di rep. 41.636/10.353

Federazione Gilda - S.A.M.



STATUTO

Articolo 1

Il S.A.M. aderisce alla Gilda degli Insegnanti federandosi ad essa.

Articolo 2

Le Associazioni aderenti alla Federazione mantengono la propria autonomia nell'ambito delle rispettive norme statutarie.

Federazione Gilda - S.A.M.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PATTO FEDERATIVO

Articolo 1

1) La Federazione del S.A.M. alla Gilda nasce per il concorso delle due Associazioni costituenti e viene a meno al cadere della volontà federativa, anche di una soltanto delle Associazioni aderenti, per semplice comunicazione ufficiale all'altra.

2) Per raggiungere gli obiettivi contenuti nell' art. 1 dello Statuto federativo la Federazione affronterà con delegazione unitaria le trattative contrattuali sia di livello nazionale che decentrato, nel rispetto e nel riconoscimento degli ambiti specifici di maggiore rappresentatività.

Nella vita ordinaria delle Associazioni costituenti, il patto federativo comporta:

- l'aiuto e l'assistenza reciproci in ogni circostanza, secondo le rispettive esigenze e possibilità;
- la facoltà di consultazione su qualsiasi argomento attinente il patto e più generalmente di materia professionale e sindacale, su semplice richiesta delle parti;
- la gestione unitaria di quanto entrerà a far parte degli ambiti del patto federativo.

Articolo 2

Le associazioni costituenti faranno riferimento in ogni circostanza alle rispettive norme statutarie, eventuali divergenze di tali norme non comporterà il venir meno della solidarietà prevista al precedente articolo.

Articolo 3

Il S.A.M. si impegna a versare annualmente, quale quota di iscrizione alla Gilda Lire 30000 annue per ogni socio iscritto per delega nonché Lire 10000 per ogni socio iscritto per quota contante (pensionati e supplenti)

Articolo 4

La Gilda riconosce che le attuali distinzioni di professionalità tra docenti, basate esclusivamente sull'appartenenza ad un determinato ordine scolastico, vanno riviste nell'ottica dell'unitarietà della funzione docente: fermo restando la necessità di valutare i diversi curricula richiesti per l'accesso al ruolo.

Articolo 5

La Gilda si impegna, nell'ambito dei rinnovi contrattuali, ad adoperarsi per la rivalutazione retributiva di tutti i docenti.

Articolo 6

La Gilda, nell'ottica di cui al punto 1) si porrà l'obiettivo di una graduale omogeneizzazione dell'orario di servizio di tutti i docenti.

Articolo 7

La Gilda riconosce che la difesa della dignità dell'insegnante si realizza anche attraverso la netta distinzione tra docenza e mansioni di tipo assistenziale.

Articolo 8

Dopo la sottoscrizione del patto federativo il S.A.M. assumerà la denominazione di S.A.M. - Gilda.

Articolo 9

Il S.A.M. - Gilda potrà associare i docenti di ruolo, in quiescenza o precari della scuola primaria e godrà di autonomia organizzativa ed amministrativa, con i limiti che di seguito verranno sanciti.

Articolo 10

Nel rispetto delle premesse politiche concordate, gli organi del SAM-GILDA si adegueranno nelle linee di politica sindacale a quanto democraticamente stabilito dagli organi della GILDA

Articolo 11

IL SAM-GILDA curerà autonomamente il tesseramento dei propri aderenti, versando alla GILDA le quote associative, nella misura stabilita, in tal modo tutti gli associati al S.A.M. - Gilda risulteranno a tutti gli effetti iscritti alla Gilda.

Articolo 12

Nelle zone in cui verranno costituite sezioni del S.A.M. - Gilda e qualora non fossero ancora esistenti sezioni della Gilda, verranno parallelamente costituite sezioni Gilda, in modo da consentire l'iscrizione di docenti di tutti gli ordini di scuola ed il regolare funzionamento degli organismi provinciali. Nelle zone invece in cui già esistessero sezioni Gilda potranno, parallelamente e in uno spirito di piena collaborazione, costituirsi sezioni S.A.M. - Gilda.

Articolo 13

Gli aderenti al S.A.M. - Gilda avranno la possibilità, secondo le modalità previste dallo Statuto della Gilda, di entrare a far parte degli organismi provinciali e nazionali dell'Associazione.

In ogni caso gli organi nazionali della Gilda, nel trattare questioni specifiche della scuola primaria, si impegnano a consultare i corrispondenti organi del S.A.M. - Gilda.

Articolo 14

Se entro 24 mesi dalla propria costituzione il S.A.M. - Gilda non avrà in funzione almeno sette sezioni provinciali e raggiunto, complessivamente, almeno settecento associati, su deliberazione degli organi nazionali della Gilda, verrà sciolto, ferma restando l'appartenenza degli aderenti alla Gilda.

Articolo 15

Per l'Anno scolastico 1992 - '93 la Gilda attribuirà al S.A.M. - Gilda un distacco sindacale. Per gli anni successivi ne attribuirà secondo i criteri previsti dagli organi Gilda per i propri organismi periferici.

Articolo 16

Qualora la Gilda dovesse stabilire patti federativi con altri organizzazioni sindacali, ulteriori rispetto a quelli già operanti, i vincoli stabiliti dal presente accordo verrebbero a cadere ed il SAM riacquisterà la propria totale autonomia politica ed organizzativa, salvo diversa determinazione dei propri organi.



ACCORDO GILDA-SAM

Alle Assemblee Nazionali della Gilda nazionale dei Comitati di Base degli Insegnanti, parteciperà a tutti gli effetti e con tutti i diritti il SAM (Sindacato Autonomo Magistrale) in conformità all'articolo 4 del Patto federativo GILDA-SAM.

Il SAM avrà un numero di voti assembleari pari ad uno ogni 50 iscritti.

I delegati aventi diritto ad esprimere tali voti saranno liberamente scelti dagli organismi statutari del SAM stesso.